

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 17 DEL 2 MAGGIO 2025

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA**

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 11/E del 7 febbraio 2025, analizza il caso di un contribuente che ha acquistato un'autovettura nuova per il figlio disabile, con ritiro da parte della concessionaria del veicolo precedente, fornendo chiarimenti sul tema. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE**

La "legge delega fiscale" ha fatto sì che il Governo modificasse, tra le altre cose, l'imposta di successione e donazione. È stato quindi emanato il D.Lgs 139/2024, recentemente commentato dall'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 3/E del 16.04.2025, qui analizzata.

- **TECNOLOGIE CRITICHE ED EMERGENTI: DOMANDE AL VIA DAL 15 MAGGIO**

Il MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy) con Decreto direttoriale del 3 aprile, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP per le tecnologie critiche ed emergenti. Lo sportello aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025, tuttavia già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura automatica disponibile sul sito. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo la misura.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 02.05.2025 AL 16.05.2025**



*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. [Decreto energia 2025](#) (DL 28 febbraio 2025, n. 19, convertito nella Legge n. 60/2025). Le principali novità sono le seguenti:

- ◆ Bonus energia per famiglie a basso reddito: Contributo straordinario una tantum di 400 € per ISEE sotto i 9.530 €, e di 200 € per ISEE tra 9.530 € e 25.000 €.
- ◆ Riduzione dei costi energetici per le imprese: Previsti sgravi sugli oneri di sistema e contributi per le imprese energivore, con uno stanziamento complessivo di 1,4 miliardi di euro.
- ◆ Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas.
- ◆ Proroga a marzo 2027 del mercato tutelato per clienti vulnerabili
- ◆ Contributi per impianti sportivi energivori a fondo perduto per impianti sportivi ad alto consumo energetico, come piscine e impianti natatori.

### **Appalti: il nuovo Regolamento ANAC 2025**

E' stata approvata la delibera con il nuovo [Regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione \(ANAC\)](#), in vigore dall'8 maggio 2025, che disciplina l'esercizio del potere di accertamento e sanzione nei confronti delle stazioni appaltanti qualificate. Il documento definisce procedure e criteri per garantire l'integrità del sistema di qualificazione, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, il Regolamento si applica in quattro casi:

1. verifica dei requisiti autodichiarati;
2. applicazione di sanzioni per gravi violazioni;
3. sanzioni accessorie nei casi più rilevanti;
4. gestione delle segnalazioni provenienti da verifiche o soggetti terzi.

### **Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 ai nuovi iscritti**

La [circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025](#) fornisce le istruzioni per la nuova riduzione per 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome IVS. È fondamentale che l'attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025. Sono destinatari dell'agevolazione:

- ◆ Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- ◆ Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- ◆ Coadiuvanti e coadiutori familiari.

La circolare precisa che:

- ◆ la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente il contributo di maternità (7,44 euro annui); l'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
- ◆ la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.



- ◆ non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota.

### **Cassazione: nulli i licenziamenti dopo protesta collettiva**

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9526 del 11 aprile 2025, ha affrontato un caso in materia di licenziamento e diritti sindacali. Al centro della questione, il comportamento di un gruppo di lavoratori che, per protestare contro la mancata corresponsione di un'indennità prevista da un contratto aziendale, aveva modificato l'orario di lavoro senza rispettare i turni a scorrimento stabiliti dal datore. La Suprema Corte ha evidenziato come l'azione dei lavoratori fosse parte di un conflitto collettivo legittimo, finalizzato a rivendicare il rispetto di accordi contrattuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di azione collettiva non è limitato solo allo sciopero formale, ma comprende tutte le forme di protesta non violente che mirano alla tutela degli interessi dei lavoratori. Questo diritto è protetto dall'articolo 39 della Costituzione italiana, dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e da altre fonti sovranazionali.

La Corte ha sottolineato che non è necessario che l'azione sia organizzata formalmente da un sindacato né che si traduca in un'astensione lavorativa totale: ciò che conta è la finalità collettiva dell'azione e il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento, come:

- ◆ l'assenza di violenza e
- ◆ l'assenza di danni alla produttività aziendale.

I conseguenti licenziamenti sono stati giudicati ritorsivi e privi di motivazione e quindi nulli.

### **Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025**

Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente un terzo mansionario per i lavoratori sportivi. [In allegato al decreto](#) è fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nei Dlgs 36/2021 e successivamente nel 2024. Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

### **Contributi formazione per parità di genere: proroga scadenze al 2026**

Con il [Decreto 24 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025](#), il Ministero del Lavoro di concerto con il Dipartimento per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disposto la proroga di dodici mesi dei termini previsti dal precedente [decreto del 18 gennaio 2024, pubblicato il 6 marzo 2025](#). Si prevede quindi che:

- ◆ Gli interventi formativi finanziati dovranno ora concludersi entro il 30 giugno 2026;
- ◆ La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026;
- ◆ La documentazione preliminare dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.

I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono quindi aggiornare tempestivamente i piani di lavoro in corso per rispettare i nuovi termini, evitando il rischio di perdere i contributi già assegnati o di vedere compromesso il percorso di certificazione intrapreso.

### **Bonus colonnine domestiche: riapertura sportello dal 29 aprile**



QR code per accesso allo  
storico delle [circolari](#).

Il 29 aprile 2025 riparte il Bonus colonnine per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da utenti domestici.

Attenzione al fatto che l'incentivo è rivolto a coloro che hanno acquistato e installato l'infrastruttura di ricarica tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e che non hanno potuto presentare la domanda entro il termine di chiusura della precedente edizione.

Destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomini rappresentati dall'amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia, che gestisce la misura, **dalle 12.00 del 29 aprile alle 12.00 del 27 maggio 2025**. Le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.



## DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA

L'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 11/E del 07.02.2025](#), analizzando il caso di un contribuente che ha acquistato un'autovettura nuova per il figlio disabile, con ritiro da parte della concessionaria del veicolo precedente, ha fornito chiarimenti sul tema. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

| DETRAZIONE IRPEF AUTO DISABILE ANCHE IN CASO DI PERMUTA |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREMESSA</b>                                         | L'art. 15, comma 1, lettera c) del Tuir (DPR 917/86) prevede una <b>detrazione Irpef del 19%</b> della spesa sostenuta per l' <b>acquisto dei mezzi di locomozione</b> di soggetti disabili <sup>1</sup> , su una <b>spesa massima di euro 18.075,99</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMBITO SOGGETTIVO</b>                                | Possono <b>usufruire</b> delle agevolazioni le <b>persone</b> :                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | <b>1 NON VEDENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                       | persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001 <b>individuano esattamente</b> le varie <b>categorie</b> di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi. |
|                                                         | <b>2 SORDE</b>                                                                                                                                                                                                                                             | occorre far riferimento alla Legge 381/1970 che all'art. 1, comma 2 recita testualmente che <i>"si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva"</i>                                                                                                                   |
|                                                         | <b>3 CON DISABILITÀ PSICHICA O MENTALE TITOLARI DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO</b>                                                                                                                                                                      | Persone che hanno la <b>certificazione di disabilità grave</b> <sup>2</sup> , rilasciata con <b>verbale</b> dalla <b>Commissione medica</b> appositamente istituita                                                                                                                                                                          |
|                                                         | <b>4 CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI</b>                                                                                                                                                               | Persone con <b>disabilità grave</b> derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una <b>limitazione permanente</b> della <b>capacità di deambulazione</b>                                                                                                                                                            |
|                                                         | <b>5 CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE</b>                                                                                                                                                                                                           | persone che presentano <b>ridotte o impedito capacità motorie</b> ma che non risultano contemporaneamente <b>"affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione"</b> . Solo per quest'ultima categoria, il diritto alle <b>agevolazioni</b> è <b>condizionato</b> all' <b>adattamento del veicolo</b>                             |

<sup>1</sup> di cui all'art. 3 della Legge 104/1992.

<sup>2</sup> ex art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.





Le **agevolazioni** sono **riconosciute** solo se i **veicoli** sono **utilizzati**, in via esclusiva o prevalente, a **beneficio** delle **persone** con **disabilità**.

Se la persona con disabilità è **fiscalmente a carico di un familiare<sup>3</sup>**, può **beneficiare** delle **agevolazioni** lo stesso **familiare** che ha **sostenuto** la **spesa**.

Per **individuare** il **diritto** alle **agevolazioni** fiscali e le **condizioni** per accedervi è strettamente **necessario** che dai **verbali** di "invalidità" o di "handicap" risulti l'**espresso riferimento** alle **fattispecie** previste dal legislatore.

I **verbali** di "invalidità" e di "handicap" hanno raggiunto una **strutturazione consolidata**, che consente più agevolmente questa analisi grazie all'adozione di più omogenee definizioni.

## AMBITO OGGETTIVO

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

| RIFERIMENTI AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - VEICOLI   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>autovetture (*)</b>                            | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente                                                                                                                                                                |
| <b>autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)</b> | veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| <b>autoveicoli specifici (*)</b>                  | veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo                                                              |
| <b>autocaravan (*)<br/>(**)</b>                   | veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente                                                                                                   |
| <b>motocarrozze</b>                               | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria                                                                                                   |
| <b>motoveicoli per trasporto promiscuo</b>        | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente                                                                                                                             |
| <b>motoveicoli per trasporti specifici</b>        | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere                                                                                                                                     |

<sup>3</sup> possiede, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 01.01.2019, per i figli di età non superiore a 24 anni



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo</p> <p>(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi</p> <p>(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%</p> <p><b>Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri –"minicar"- che possono essere condotte senza patente.</b></p> <p>La <b>detrazione</b> spetta, inoltre, per l'<b>acquisto di veicoli elettrici</b> e per quello di veicoli <b>ibridi</b>, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.</p> <p> Dal 2020 la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario, postale, o mediante altri <b>sistemi di pagamento "tracciabili"</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>LA DETRAZIONE DELLE SPESE D'ACQUISTO</b></p> | <p>Per l'acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall'Irpef, <b>pari al 19%</b> del <b>costo</b> sostenuto, calcolata su una spesa <b>massima di 18.075,99 euro</b>.</p> <p>La <b>detrazione spetta una sola volta</b> (cioè per un solo veicolo) nel corso di un <b>quadriennio</b> (decorrente dalla data di acquisto): è possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il <b>veicolo precedentemente acquistato</b> risulta <b>cancellato</b> dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla <b>demolizione</b>, in <b>data antecedente</b> al <b>secondo acquisto</b>.</p> <p>Il <b>beneficio non spetta</b>, invece, se il <b>veicolo</b> è stato cancellato dal PRA perché <b>esportato all'estero</b>.</p> <p>In caso di <b>furto e mancato ritrovamento</b>, la <b>detrazione</b> per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al <b>netto</b> dell'eventuale <b>rimborso assicurativo</b> e deve comunque essere calcolata su una <b>spesa massima di 18.075,99 euro</b>. Se vi sono <b>rate residue</b> in relazione al veicolo rubato, il contribuente può <b>continuare a detrarre</b>.</p> <p><b>Trascorsi</b> almeno <b>4 anni</b> dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile <b>fruire nuovamente</b> della <b>detrazione</b> per gli acquisti successivi, <b>senza</b> che sia necessario <b>vendere</b> il <b>precedente veicolo</b>.</p> <p>Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano <b>escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento</b></p> |





|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p><b>necessari a consentire l'utilizzo del mezzo</b> (per esempio, la pedana sollevatrice<sup>4</sup>).</p> <p>La detrazione può essere usufruita per <b>intero</b> nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in <b>quattro quote annuali</b> di pari importo.</p> <p> Se si è scelto di <b>ripartire la spesa in 4 rate</b> e il <b>beneficiario muore prima</b> di aver goduto dell'intera detrazione, l'<b>erede</b> tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può <b>detrarre in un'unica soluzione le rate residue</b>.</p> <p>In caso di <b>trasferimento del veicolo</b>, a titolo oneroso o gratuito, <b>prima</b> che siano trascorsi <b>2 anni</b> dall'acquisto, è dovuta la <b>differenza</b> fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ l'<b>imposta</b> dovuta in <b>assenza</b> di <b>agevolazioni</b>, e</li> <li>♦ quella risultante dalla loro <b>applicazione</b>.</li> </ul> |
| <b>SPESE PER RIPARAZIONI</b> | <p>Oltre che per le spese di <b>acquisto</b>, la <b>detrazione</b> Irpef spetta anche per quelle di <b>riparazione</b> del mezzo.</p> <p>Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel <b>limite di spesa di 18.075,99 euro</b>, nel quale devono essere <b>compresi</b> sia il <b>costo d'acquisto</b> del veicolo sia le <b>spese di manutenzione straordinaria</b> dello stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ACQUISTO CON PERMUTA</b>  | <p>Nella <a href="#">risoluzione n. 11/E del 07.02.2025</a> l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente che per acquistare un'autovettura nuova per il figlio disabile fiscalmente a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ "<b>cede</b>" alla concessionaria il <b>veicolo usato</b> precedentemente posseduto, concordandone il "valore" a scomputo di quanto dovuto per il nuovo acquisto;</li> <li>♦ <b>paga la restante</b> parte dell'importo dovuto per la nuova autovettura con bonifico bancario.</li> </ul> <p>L'Agenzia ha chiarito che il <b>richiedente potrà beneficiare della detrazione Irpef</b> del 19%, calcolata <b>sull'intero prezzo di acquisto</b> della nuova auto considerando non solo l'importo versato tramite i sistemi di pagamento tracciabili, ma <b>anche l'ammontare del "valore" di cessione del veicolo usato</b>.</p>                                                                                                                                                              |

<sup>4</sup> Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità





## CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

La "legge delega fiscale" ha fatto sì che il Governo **modificasse**, tra le altre cose, l'**imposta di successione e donazione**. È stato quindi emanato il **D.Lgs 139/2024**, recentemente **commentato** dall'**Agenzia delle Entrate** tramite la [circolare n. 3/E del 16.04.2025](#), qui analizzata.

| CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PREMESSA</div>                                                                                                                                            | <p>La "legge delega fiscale"<sup>5</sup> ha orientato il Governo all'introduzione di <b>modifiche normative</b> finalizzate a una <b>razionalizzazione</b> della disciplina concernente, tra l'altro, l'<b>imposta sulle successioni e donazioni</b>. Nel dettaglio, gli interventi apportati risultano funzionali a</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ introdurre il <b>sistema</b> dell'<b>autoliquidazione</b> in materia d'<b>imposta sulle successioni</b>;</li><li>♦ <b>ridurre e semplificare</b> gli <b>adempimenti</b> a carico dei <b>contribuenti</b>, anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.</li></ul> <p>Le modifiche illustrate intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (<b>TUS</b>- approvato con <b>D.Lgs 346/1990</b>).</p> <p>Le <b>principali novità</b> in proposito riguardano:</p> <table><tr><td>l'introduzione del principio di <b>autoliquidazione</b> dell'<b>imposta</b></td></tr><tr><td>le <b>modalità</b> di <b>determinazione</b> dell'<b>imposta</b>, delle <b>aliquote</b> e delle <b>franchigie</b>, che vengono riportate all'interno del TUS</td></tr><tr><td>l'<b>estensione</b> dell'applicabilità dell'<b>imposta sulle successioni e donazioni</b> ai <b>trasferimenti</b> derivanti da <b>trust</b></td></tr><tr><td>la <b>semplificazione</b> delle <b>dichiarazioni</b>, anche con riferimento ai <b>documenti allegati</b> e all'<b>invio telematico</b></td></tr></table> <p>Con la recente <a href="#">circolare n. 3/E del 16.04.2025</a> sono stati forniti chiarimenti sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> | l'introduzione del principio di <b>autoliquidazione</b> dell' <b>imposta</b> | le <b>modalità</b> di <b>determinazione</b> dell' <b>imposta</b> , delle <b>aliquote</b> e delle <b>franchigie</b> , che vengono riportate all'interno del TUS | l' <b>estensione</b> dell'applicabilità dell' <b>imposta sulle successioni e donazioni</b> ai <b>trasferimenti</b> derivanti da <b>trust</b> | la <b>semplificazione</b> delle <b>dichiarazioni</b> , anche con riferimento ai <b>documenti allegati</b> e all' <b>invio telematico</b> |
| l'introduzione del principio di <b>autoliquidazione</b> dell' <b>imposta</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| le <b>modalità</b> di <b>determinazione</b> dell' <b>imposta</b> , delle <b>aliquote</b> e delle <b>franchigie</b> , che vengono riportate all'interno del TUS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| l' <b>estensione</b> dell'applicabilità dell' <b>imposta sulle successioni e donazioni</b> ai <b>trasferimenti</b> derivanti da <b>trust</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| la <b>semplificazione</b> delle <b>dichiarazioni</b> , anche con riferimento ai <b>documenti allegati</b> e all' <b>invio telematico</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| <div>OGGETTO DELL'IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA</div>                                                                           | <p>Il Decreto delegato interviene in primis sull'art. 1 del TUS, relativo all'<b>oggetto</b> dell'<b>imposta sulle successioni e donazioni</b>, ricomprendendovi, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i <b>trasferimenti</b> di <b>beni</b> e <b>diritti</b> "<b>a titolo gratuito</b>" nonché quelli <i>derivanti da <b>trust</b></i> e da <b>altri vincoli di destinazione</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |

<sup>5</sup> art. 10 della Legge 111/2023.



|                                                                           | <p>Con riferimento all'<b>individuazione</b> dell'<b>ufficio competente</b> per l'applicazione dell'imposta di successione, occorre fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ all'<b>ufficio</b> dell'<b>Agenzia delle Entrate</b> nella cui circoscrizione era l'<b>ultima residenza</b> del <b>defunto</b>;</li> <li>♦ se il defunto era <b>residente all'estero</b>, l'<b>ufficio</b> dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'<b>ultima residenza in Italia</b>;</li> <li>♦ se l'<b>ultima residenza non è nota</b>, l'<b>ufficio</b> dell'Agenzia delle Entrate di <b>Roma</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  |             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b></p> | <p>Tra le <b>maggiori novità</b> introdotte, si rileva l'<b>applicazione</b> all'imposta sulle successioni del <b>principio di autoliquidazione</b>. Secondo la nuova formulazione l'imposta:</p> <div data-bbox="478 768 1410 994" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>è <b>liquidata</b> dai <b>soggetti obbligati</b> al pagamento in base alla <b>dichiarazione di successione</b>, a norma dell'articolo 33, ed è <b>nuovamente autoliquidata</b>, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di <b>dichiarazione sostitutiva o integrativa</b> di cui all'articolo 28, comma 6.</p> </div> <p>I <b>soggetti obbligati</b> al pagamento <b>autoliquidano</b> l'imposta in base alla <b>dichiarazione di successione</b> applicando i <b>medesimi criteri</b> utilizzati dagli uffici in forza della <b>previgente formulazione</b> del medesimo comma.</p> <p>Per consentire il <b>versamento</b> delle <b>somme dovute</b> in sede di presentazione della dichiarazione di successione, <b>autoliquidate</b> da parte dei soggetti obbligati al pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il <b>codice tributo 1539</b> denominato "<b>Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione</b>", da utilizzare nel <b>modello F24</b>.</p> <table border="1" data-bbox="446 1449 1445 1541"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODICE TRIBUTO AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1539</b></td><td>Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione</td></tr> </tbody> </table> <p>Inoltre, l'<b>ufficio</b> anche avvalendosi di procedure automatizzate, <b>controlla</b> la <b>regolarità</b> dell'<b>autoliquidazione</b> delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei <b>versamenti</b> e la loro <b>rispondenza</b> con i <b>dati indicati</b> nella <b>dichiarazione</b>.</p> <p>Qualora, l'<b>ufficio rilevi</b>, in base alla <b>dichiarazione</b>, la <b>debenza</b> di una <b>maggior imposta principale</b>, lo stesso <b>notifica</b>:</p> <div data-bbox="478 1906 1410 2042" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>apposito <b>avviso di liquidazione</b> nel <b>termine di decadenza di due anni</b> dalla data di <b>presentazione</b> della <b>dichiarazione della successione</b>, dal quale risultano le <b>correzioni e le esclusioni effettuate</b>.</p> </div> | CODICE TRIBUTO AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE |  | <b>1539</b> | Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione |
| CODICE TRIBUTO AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |  |             |                                                            |
| <b>1539</b>                                                               | Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |  |             |                                                            |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <p>In tal caso l'ufficio invita il contribuente a effettuare, <b>entro il termine di 60 giorni, il pagamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della <b>maggior imposta liquidata</b> (a integrazione di quella già versata);</li> <li>della <b>sanzione amministrativa</b> "a regime" <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pari al <b>30%</b> per le irregolarità commesse fino al 31.08.2024<sup>6</sup>,</li> <li>✓ del <b>25%</b> per le irregolarità commesse a partire dal 01.09.2024<sup>7</sup>, per le <b>irregolarità dei versamenti</b><sup>8</sup>;</li> </ul> </li> <li>degli <b>interessi</b> decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.</li> </ul> <p> Il <b>pagamento dell'imposta autoliquidata</b> è effettuato <b>entro 90 giorni</b> dal <b>termine</b> di presentazione della <b>dichiarazione di successione</b><sup>9</sup>.</p> <p>Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><i>non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.</i></p> <p><b>Art. 38, comma 1 del D.Lgs 346/1990</b></p> </div> <p>Resta fermo che, qualora nella <b>dichiarazione di successione</b> (nonché nella dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano <b>indicati beni immobili e diritti reali</b> sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione e al <b>versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali</b>.</p> <p>In merito a dette tasse, l'Agenzia segnala che con la risoluzione n. 2/E/2025 è stato ridenominato il relativo <b>codice tributo 1532</b>, "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali".</p> |
| <p><b>SVINCOLO DELLE ATTIVITÀ CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL'UNICO EREDE DI ETÀ NON</b></p> | <p>Un'<b>ulteriore novità</b> stabilisce che le <b>banche</b> e gli altri <b>intermediari finanziari</b>, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo <b>svincolo</b> delle <b>attività</b> cadute in <b>successione</b>, quando a <b>richiederlo</b> sia l'<b>unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>6</sup> ridotta al 15% se il ritardo è contenuto nei primi 90 giorni dalla scadenza, nonché al 1% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

<sup>7</sup> ridotta al 12,50% se il ritardo è contenuto nei primi 90 giorni dalla scadenza, nonché allo 0,83% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

<sup>8</sup> di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997.

<sup>9</sup> ex art. 37 del TUS.



|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------|
| SUPERIORE A VENTISEI ANNI                                                                                                    | Detta possibilità è consentita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
|                                                                                                                              | <div>a</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>laddove l'asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla categoria catastale degli stessi</div>                               |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
|                                                                                                                              | <div>b</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.</div>                                        |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
|                                                                                                                              | <div><div></div><div>In proposito la circolare n. 3/E/2025 precisa che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi, quali l'imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipotecari e catastali</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
| <div>La norma demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate le modalità attuative della presente disposizione.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
| DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA                                                                                                  | <div>Il nuovo art. 7 del TUS<sup>10</sup> inserisce le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle successioni<sup>11</sup>. L'Agenzia ricorda che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:</div> <table><tr><td>a</td><td>4%</td><td>se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro</td></tr><tr><td>b</td><td>6%</td><td>se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro</td></tr><tr><td>c</td><td>6%</td><td>se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado</td></tr><tr><td>d</td><td>8%</td><td>se a favore di altri soggetti</td></tr></table> <div>Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta<sup>12</sup> l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.</div> |                                                                                                                                                  | a | 4% | se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro | b | 6% | se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro | c | 6% | se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado | d | 8% | se a favore di altri soggetti |
| a                                                                                                                            | 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro         |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
| b                                                                                                                            | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro                          |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
| c                                                                                                                            | 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |
| d                                                                                                                            | 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | se a favore di altri soggetti                                                                                                                    |   |    |                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                         |   |    |                                                                                                                                                  |   |    |                               |

<sup>10</sup> così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h) del Decreto delegato.

<sup>11</sup> di cui all'art. 2, comma 48 del D.L. 262/2006.

<sup>12</sup> ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE</b></p> | <p>Il decreto modifica anche la <b>disciplina</b> relativa alle modalità di <b>presentazione</b> della <b>dichiarazione di successione</b><sup>13</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ prevedendo che la stessa sia <b>presentata</b>, in via generale, <b>telematicamente</b>,</li> <li>♦ individuando tra i <b>soggetti obbligati</b> alla presentazione della <b>dichiarazione</b> di successione anche i <b>trustee</b>, in caso di <b>trust testamentario</b>,</li> <li>♦ stabilendo che la <b>dichiarazione di successione</b> sia <b>redatta</b>, a pena di nullità, su <b>apposito modello</b> approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI</b></p>              | <p>Il Decreto delegato modifica poi la disciplina<sup>14</sup> in materia di <b>deducibilità</b> dei <b>debiti contratti</b> dal <b>defunto</b>. Nello specifico la norma prevede che i debiti contratti da quest'ultimo negli <b>ultimi 6 mesi</b> siano <b>deducibili</b> qualora i relativi importi siano stati impiegati nei seguenti <b>modi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nell'<b>acquisto</b> di <b>beni</b> soggetti a imposta <b>indicati</b> nella <b>dichiarazione</b> della successione o di beni che, <b>anteriamente</b> all'apertura della <b>successione</b>, siano stati <b>distrutti</b> o <b>perduti</b> per <b>causa non imputabile</b> al defunto;</li> <li>♦ nell'<b>estinzione</b> di <b>debiti</b> tributari e di debiti <b>risultanti</b> da <b>atti</b> aventi <b>data certa anteriore</b> di <b>almeno 6 mesi</b> all'apertura della <b>successione</b>;</li> <li>♦ in <b>spese di mantenimento</b> e <b>spese mediche e chirurgiche</b>, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal <b>defunto</b> per sé e per i <b>familiari a carico</b>.</li> </ul> |
| <p><b>LIBERALITÀ INDIRETTE</b></p>                             | <p>Tra le <b>novità</b> introdotte dal Decreto delegato vi è anche la <b>modifica</b> dell'art. 56-bis del TUS, concernente l'<b>attività accertativa</b> in relazione alle <b>liberalità indirette</b>. Nel merito, si stabilisce che alle liberalità anzidette, si applichi l'<b>aliquota dell'8%</b>, per la <b>parte eccedente</b> l'eventuale <b>franchigia</b><sup>15</sup>.</p> <p>La norma, prevede espressamente che la <b>registrazione</b> delle <b>liberalità indirette</b> possa avvenire anche <b>volontariamente</b>: in tal caso si applica l'imposta tenendo in considerazione sia le aliquote, sia le eventuali franchigie viste in precedenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>DISCIPLINA DEL COACERVO</b></p>                          | <p>La novella normativa interviene sull'art. 57, comma 1 del TUS prevedendo, ai soli fini delle <b>franchigie</b><sup>16</sup>, che il <b>valore attualizzato</b> delle <b>donazioni</b> anteriormente effettuate dal <b>donante</b> a favore del <b>donatario</b> sia <b>sommato</b> idealmente al <b>valore</b> delle <b>quote spettanti</b> o dei <b>beni e diritti</b> oggetto della <b>donazione</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>13</sup> di cui all'art. 28 del TUS.

<sup>14</sup> stabilita dall'art. 22, comma 2 del TUS.

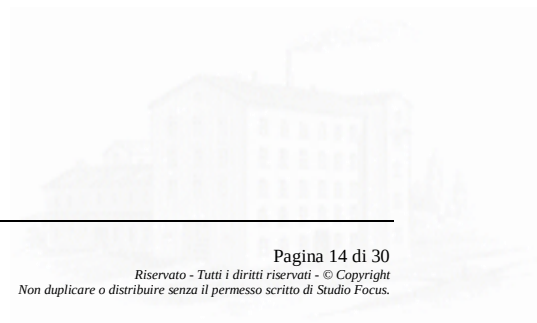
<sup>15</sup> di cui all'art. 56 del TUS.

<sup>16</sup> di cui al successivo art. 56.





In particolare, è stato precisato che dal **coacervo donativo** vanno **escluse**, ai fini della verifica del **superamento** della **franchigia**, le **donazioni** poste in essere **tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006**, periodo in cui la disciplina relativa all'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.





# TECNOLOGIE CRITICHE ED EMERGENTI DOMANDE AL VIA DAL 15 MAGGIO

## INTRODUZIONE

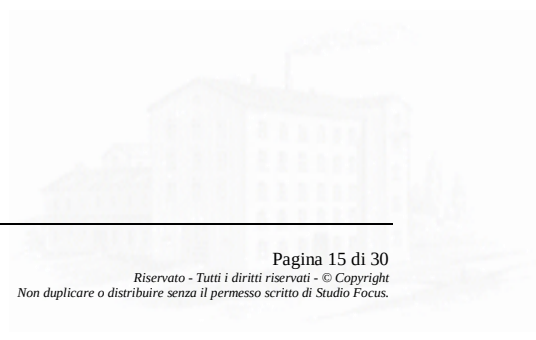
Il MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy) con [Decreto direttoriale del 3 aprile](#), ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti **la misura STEP per le tecnologie critiche ed emergenti**.

Lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025, tuttavia già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la [procedura informatica disponibile sul sito](#).

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo la misura.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è la misura STEP?**
2. **Chi sono i beneficiari?**
3. **Quali sono i progetti ammissibili?**
4. **Quali sono le spese ammissibili?**
5. **Quali sono le agevolazioni concedibili?**
6. **Sono previsti controlli e ispezioni?**
7. **Sono previste revoche?**
8. **Quali sono i termini per la presentazione delle domande?**





## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COS'È LA MISURA STEP?

**R.1.** Lo scopo della misura STEP è quello di sostenere progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** su tecnologie strategiche come:

|                               |
|-------------------------------|
| Intelligenza artificiale      |
| Microelettronica              |
| Cloud avanzato                |
| Quantum computing             |
| Batterie di nuova generazione |

Il sostegno alle imprese viene offerto attraverso il finanziamento agevolato fino al 50% dei costi e grazie a un contributo diretto alla spesa (fino al 35%).

Come anticipato, lo sportello è gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025, tuttavia è già possibile dal 30 aprile, precompilare le domande di agevolazione.

Il Ministero ha pubblicato il 25 ottobre 2024, il [decreto](#) con tutte le indicazioni dell'agevolazione.

Successivamente, il 3 aprile 2025 è stato pubblicato il [bando](#) per la presentazione delle domande.

Prima di entrare nel merito, riprendiamo alcune definizioni:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTO DI RETE</b>                        | il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ORGANISMO DI RICERCA</b>                     | <b>un'entità</b> (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, <b>la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.</b><br><br>Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. |
| <b>PICCOLE IMPRESE A MEDIA CAPITALIZZAZIONE</b> | impresa diversa da una PMI, il cui <b>numero di dipendenti non superi le 499 unità</b> , calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento GBER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPIO DNSH</b>          | Principio di “ <b>non arrecare un danno significativo</b> ” agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852, in conformità all'articolo 17 dello stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REGIONI MENO SVILUPPATE</b> | le regioni <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Basilicata,</li> <li>♦ Calabria,</li> <li>♦ Campania,</li> <li>♦ Molise,</li> <li>♦ Puglia,</li> <li>♦ Sardegna</li> <li>♦ Sicilia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RICERCA INDUSTRIALE</b>     | la <b>ricerca pianificata o le indagini critiche</b> miranti ad acquisire nuove conoscenze e <b>capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti</b> , processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).<br><br>Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SVILUPPO SPERIMENTALE</b>   | l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta).<br><br>Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.<br><br>Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.<br><br>Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo <b>sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota</b> utilizzabile per scopi commerciali che è |



necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

## D.2. CHI SONO I BENEFICIARI?

### R.2. I soggetti beneficiari sono:

- ◆ **le imprese** che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane<sup>17</sup>
- ◆ **le imprese agro-industriali** che svolgono prevalentemente attività industriale
- ◆ **i Centri di ricerca.**

Inoltre, possono essere **soggetti co-proponenti** di un progetto congiunto i seguenti soggetti:

- ◆ gli **Organismi di ricerca**;
- ◆ le **imprese agricole** che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- ◆ le **imprese che esercitano le attività ausiliarie** di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui sopra.

In particolare, le imprese, **alla data di presentazione della domanda di agevolazioni**, devono possedere i seguenti requisiti:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | <b>essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese<sup>18</sup>;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B) | essere nel <b>pieno e libero esercizio dei propri diritti</b> , non <b>essere in liquidazione volontaria</b> , non essere sottoposte a procedure concorsuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C) | <b>non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà</b> così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D) | <b>trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati</b> ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, <b>disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate</b> . Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati. |
| E) | non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, <b>non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili</b> dalla Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>17</sup> di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443

<sup>18</sup> i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno una sede secondaria nei 12 territori di competenza dell'intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581



|    |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F) | <b>essere in regola con la restituzione di somme dovute</b> in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero                                             |
| G) | presentare <b>un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento</b> agevolato di cui all'articolo 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 1 almeno pari a 0,8 |

Gli Organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) e g).

Attenzione va prestata al fatto che, per espressa previsione, sono, in ogni caso, **esclusi dalle agevolazioni** i soggetti di cui:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | <b>i cui legali rappresentanti o amministratori</b> , alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, <b>siano stati condannati</b> , con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni |
| B) | nei cui confronti sia verificata <b>l'esistenza di una causa ostativa</b> ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C) | nei cui confronti sia stata applicata la <b>sanzione interdittiva</b> di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra <b>sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D) | che si trovino in altre <b>condizioni previste dalla legge come causa di incapacità</b> a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### D.3. QUALI SONO I PROGETTI AMMISSIBILI?

**R.3.** I progetti ammissibili alle agevolazioni devono **prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP, di seguito riportate:

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | <b>tecnologie digitali</b> , incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 e l'innovazione delle tecnologie deep tech |
| B) | <b>tecnologie pulite</b> ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette       |
| C) | <b>biotecnologie</b> , comprese quelle per lo sviluppo di medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti                                               |

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti proponenti sono tenuti a **dimostrare il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni** stabilite dall'articolo 2,



comma 2, del regolamento STEP, al fine di qualificare le tecnologie di cui al comma 1 come critiche:

- A. apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un rilevante potenziale economico
- B. contribuiscono alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici e riguardare la transizione delle tecnologie** dalla fase di dimostrata fattibilità alla produzione su scala commerciale, non limitandosi alla sola fase di ricerca industriale, che, qualora prevista, deve essere indissolubilmente connessa allo sviluppo sperimentale in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, e devono prevedere:

|    |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00, in relazione alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ovvero |
| B) | spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00 in relazione alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).        |

I progetti devono, inoltre:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | <b>essere realizzati dai soggetti</b> di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 3, <b>nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B) | prevedere, per le imprese, <b>spese e costi ammissibili non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi</b> contabili del singolo soggetto proponente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C) | essere <b>avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni</b> e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione.<br><br>Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende <b>la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento</b> oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 |
| D) | <b>avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.</b> Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E) | <b>rispettare il principio DNSH</b> , sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F) | <b>non ricadere negli ambiti di esclusione</b> previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G) | <b>rispettare tutte le ulteriori condizioni</b> previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all'articolo 8. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.4.** Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali                                                                                                         |
| B) | gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo |
| C) | i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato                                                                                                                    |
| D) | le spese generali relative al progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E) | i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un **sistema di contabilità separata** o di un'**adeguata codificazione contabile** atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.

Per espressa previsione, non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

#### D.5. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

**R.5.** Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) | nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;</li> <li>◆ 30 per cento per le imprese di media dimensione;</li> <li>◆ 25 per cento per le imprese di grande dimensione</li> </ul> |





Per gli Organismi di ricerca beneficiari le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

Il finanziamento agevolato:

- ◆ ha **una durata compresa tra uno e otto anni**, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
- ◆ Il **rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali** costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
- ◆ Il **tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento**, vigente alla data di concessione delle agevolazioni<sup>19</sup>.



**Le agevolazioni concesse** in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo **non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche** che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

## D.6. SONO PREVISTI CONTROLLI E ISPEZIONI?

**R.6.** Sì, in ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, **controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate**, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

I soggetti beneficiari sono tenuti a **consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni** e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, **per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni**

## D.7 SONO PREVISTE REVOCHE?

**R.7.** Sì, le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di:

<sup>19</sup> fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet [https://ec.europa.eu/competition-policy/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it)





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili                                                                                                                                                                         |
| B) | apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6                                                                                                                                                                                                                                         |
| C) | mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D) | mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili                                                                                                                                                               |
| E) | mancato avvio del progetto nei termini indicati dall'articolo 4, comma 4, lettera c);                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F) | mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione                                                                                                                                                                                                                                         |
| G) | mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                                         |
| H) | mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I) | mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso                                                                                                                                                                                                                               |
| L) | cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI |
| M) | mancato rispetto delle disposizioni inerenti all'utilizzo delle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1                                                                                               |
| N) | in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Con riferimento ai casi di revoca:

- ◆ di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e l), **la revoca delle agevolazioni è totale**; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
- ◆ di cui alle lettere g) e h), **la revoca delle agevolazioni è parziale**; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi,
- ◆ di cui alla lettera i) la revoca è **commisurata alla quota di finanziamento agevolato** non restituita.
- ◆ di cui alle lettere m) e n), la revoca delle agevolazioni **può essere parziale o totale**, a seconda della natura della fattispecie riscontrata.

Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato nel caso di grandi imprese, ovvero 3 anni per le imprese di PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità 24



produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

## D.8 QUALI SONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.8** Con [Decreto direttoriale del 3 aprile](#), sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni. Come anticipato, lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. **aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025, momento a partire dal quale le** imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione.

Attenzione al fatto che, già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la [procedura informatica disponibile sul sito](#).



Per ulteriori dettagli e per accedere alla piattaforma di presentazione delle domande, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>.





## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 193922 del 23 aprile 2025](#)

**Accesso** alla **dichiarazione precompilata** da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

[Provvedimento 193922 del 23 aprile 2025](#)

Approvazione delle **specifiche tecniche** e dei controlli per la **trasmissione telematica dei dati** rilevanti ai fini della **elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale** per i periodi d'imposta 2025 e 2026 nonché delle modifiche alle specifiche tecniche degli **indici sintetici di affidabilità fiscale e dei modelli REDDITI 2025**.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 30/E del 28 aprile 2025](#)

Istituzione **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta relativo agli investimenti in start-up innovative** e in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.

[Risoluzione 31/E del 28 aprile 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 - **Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura**.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 119 del 28.04.2025 alla n. 126 del 30.04.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2025](#)



## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 02.05.2025 AL 16.05.2025

Venerdì 2 maggio 2025

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto** stipulati in data 01/04/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2025, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Giovedì 15 maggio 2025

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Giovedì 15 maggio 2025

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Venerdì 16 maggio 2025

**I titolari di partita IVA persone fisiche** che nell'anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro** e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della 5° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024** dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del [DL n. 155](#)



del 19 ottobre 2024) **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ricordiamo infatti, che i contribuenti potevano scegliere di effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Venerdì 16 maggio 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì 16 maggio 2025

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Venerdì 16 maggio 2025

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **aprile 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì 16 maggio 2025

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di aprile** relativi a **contratti di locazione breve**,



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Venerdì 16 maggio 2025 | I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi</b> pagati nel <b>mese di aprile</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.         |
| Venerdì 16 maggio 2025 | I <b>soggetti incaricati</b> al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le <b>ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</b> effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.                                                                            |
| Venerdì 16 maggio 2025 | I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel <b>mese di aprile</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> .                                                                                   |
| Venerdì 16 maggio 2025 | Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.                                                                  |
| Venerdì 16 maggio 2025 | I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di aprile</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.                                                                                                          |
| Venerdì 16 maggio 2025 | I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva</b> relativa al <b>mese precedente</b> , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 maggio 2025 | Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia                                                                                                                                                          |





delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al  **mese precedente**.

Venerdì **16 maggio 2025**

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2024** relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la **3° rata maggiorata dell'interesse** dello 0,33% mensile (per la **presente rata è dello 0,66%**), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 maggio 2025**

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **primo trimestre 2025**, tramite modello 'F24.

Venerdì **16 maggio 2025**

I **contribuenti Iva trimestrali per opzione** devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2025, **maggiorata dell'1%** ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

#### **Contribuenti trimestrali speciali (naturali)**

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e **senza l'applicazione degli interessi dell'1%**. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ distributori di carburanti
- ◆ autotrasportatori di merci conto terzi
- ◆ esercenti attività di servizi al pubblico
- ◆ esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio





dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

**I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972** (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono **effettuare il versamento, senza la maggiorazione dell'1%** normalmente prevista per i contribuenti trimestrali "per opzione.

